




Strade Provinciali della Provincia di Savona

Servizio di:

SFALCIO ERBA 2022_2023

Importo Euro 775.920,00



SFALCIO ERBA

Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Maurizio ZERBINI

Data Marzo 2022	Finanziamento Provincia di Savona		6
File	Bilancio	Scala	



PROVINCIA DI SAVONA

Settore Gestione della Viabilità, Edilizia ed Ambiente

Servizio manutenzioni stradali ordinarie e segnaletica



**Servizio di sfalcio erba sulla rete stradale provinciale annualità
2022_2023**

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E
PRESTAZIONALE**

COMMITTENTE:
PROVINCIA DI SAVONA

CANTIERE:
Strade Provinciali

IL PROGETTISTA:
Geom. Maurizio Zerbini

.....

Savona, marzo 2022

Indice generale

ARTICOLO 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO E DESIGNAZIONE DEI SERVIZI.....	6
ARTICOLO 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA.....	6
ARTICOLO 4 - DISPOSIZIONI PER I NOLEGGI.....	8
ARTICOLO 5 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.....	8
ARTICOLO 6 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA.....	9
ARTICOLO 7 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE.....	11
ARTICOLO 8 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	12
ARTICOLO 9 - CONSEGNA DEL SERVIZIO.....	12
ARTICOLO 10 - CRONOPROGRAMMA E REPORT DELLE ATTIVITA'.....	13
ARTICOLO 11 - GESTIONE DELLA SICUREZZA.....	14
ARTICOLO 11 BIS- GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.....	14
ARTICOLO 12 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO.....	14
ARTICOLO 14 – CLAUSOLA REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART. 29 DEL D.L. 27/01/2022, n. 4 smi.....	17
ARTICOLO 15 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	19
ARTICOLO 16 - RIPRISTINI IMMEDIATI.....	20
ARTICOLO 17 - TEMPI DI ESECUZIONE - PENALITA'.....	20
ARTICOLO 19 - DANNI DI FORZA MAGGIORE.....	21
ARTICOLO 20 - MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' CONSEQUENTI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.....	22
ARTICOLO 21 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE.....	22
ARTICOLO 22 - PREZZO A MISURA.....	22
ARTICOLO 23 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	23
ARTICOLO 24 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE.....	23
ARTICOLO 25 - SPESE DI CONTRATTO.....	23

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto ha per oggetto il servizio di sfalcio erba lungo le Strade Provinciali annualità 2022 e annualità 2023.

Le indicazioni del presente capitolato, forniscono le caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio oggetto dell'appalto.

L'appalto si svolge nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dalla l. 55/2019 e s.m.i., del Regolamento D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore e del Capitolato Generale d'Appalto (D.M. LL.PP. 19/04/2000, n. 145), per quanto non modificato e/o abrogato, del D.Lgs n. 81/2008, del Decreto 7 marzo 2018, n. 49.

Il servizio oggetto dell'appalto può sommariamente riassumersi come segue, fatte salve le speciali prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dell'esecuzione:

sfalcio erba ed arbusti con tronco di qualsiasi dimensione da eseguirsi su banchine stradali, scarpate, ripe, cigli erbosi, cunette e canali posti ai lati del piano viabile con impiego di mezzo meccanico semovente attrezzato con decespugliatore o fresa con completamento manuale ove occorra mediante l'uso di motosega, decespugliatore, falce, compreso l'onere per l'asportazione ed il trasporto del materiale, depositato sia sulla banchina sia eventualmente sul piano viabile, ivi compreso eventuali rifiuti rinvenuti, in discarica compreso l'onere per la predisposizione di segnaletica stradale a norma del Codice della strada compreso ogni onere per il taglio dell'erba e della pulizia attorno ai segna-margini, alla segnaletica verticale, guard-rails ed ogni altro ostacolo presente sulla banchina nonchè l'eventuale pulizia della corsia stradale dai residui di taglio.

Larghezza di taglio lato monte ml 2,50; larghezza di taglio lato valle ml 1,50 per ogni km di strada su entrambi i sensi di marcia;

asportazione del materiale risultante dall'esecuzione del servizio, secondo la normativa vigente, esecuzione del cantieri mobili da eseguirsi durante il taglio con particolare attenzione alla sicurezza dei lavoratori e della viabilità;

interventi localizzati di abbattimento di piante a fusto, secche e/o pericolanti ed a crescita spontanea al fine di garantire la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione stradale;

pulizia delle pertinenze stradali dalla vegetazione arbustiva ove questa impedisca la visibilità;

potatura di contenimento della vegetazione spontanea di arbusti, cespugli o rovi;

potatura delle piante ad alto fusto, comprendente il taglio dei rami di lunghezza eccessiva e la regolarizzazione delle chiome;

asportazione, trasporto e smaltimento del materiale di risulta delle lavorazioni, ivi compreso eventuali rifiuti rinvenuti sulla banchina o sul piano viabile, in discarica in quanto il prodotto risultante dall'esecuzione del servizio è considerato rifiuto e pertanto non rientrante nelle ipotesi di esclusione di cui all'art. 185 D. Lgs. 152/2006;

Per maggiore tempestività d'intervento il territorio provinciale è stato suddiviso in 06 (sei) lotti, ciascuno dei quali comprende varie aree, come sotto indicate, che raggruppano strade provinciali che sono collegate tra loro o che sono ubicate nelle immediate vicinanze:

LOTTO DI APPALTO n°1 ZONA SASSELLESE

SP 7	DI PIANCASTAGNA
SP 10	MIOGLIA – MIOGLIOLA
SP 29 dir B	DI DEGO
SP 31	URBE – PIAMPALUDO – LA CARTA
SP 40	URBE_VARA_PASSO DEL FAIALLO
SP 43	DEI PORRI
SP 49	SASSELLO – URBE
SP 50	PONTINVREA - MIOGLIA
SP 53	URBE–MARTINA–ACQUABIANCA
SP 542	DI PONTINVREA – (Deگو – Giovo)

LOTTO DI APPALTO n°2 ZONA SAVONESE

SP 2	ALBISOLA_ELLERA_CELLE
SP 8	SPOTORNO – VEZZI PORTIO – FINALE LIGURE
SP 8 bis	TRONCO DI PORTIO
SP 8 DIR A	DI SPOTORNO
SP 22	CELLE – SANDA – STELLA SAN MARTINO
SP 45	FINALE LIGURE – MANIE – VOZE - SPOTORNO
SP 54	NOLI_VOZE_MAGNONE
SP 57	VARAZZE – CASANOVA – ALPICELLA – STELLA S.MARTINO
SP 57 bis	DEL PERO
SP 57 ter	DI ALPICELLA
SP 62	DI SPOTORNO
SP 542	DI PONTINVREA – (Madonna del Salto + Varazze)

LOTTO DI APPALTO n°3 ZONA VAL BORMIDA

SP 11	MARGHERO – PLODIO – CARCARE
SP 12	SAVONA - ALTARE
SP 26	DI COSSERIA
SP 26 bis	DI COSSERIA
SP 28 bis	DEL COLLE DI NAVA
SP 29	DEL COLLE DI CADIBONA
SP 36	BRAGNO_FERRANIA
SP 42	SAN GIUSEPPE – CENGIO
SP 61	DEL PONTE DELLA VOLTA

SP 339 DI CENGIO

LOTTO DI APPALTO n°4 ZONA ALTA VAL BORMIDA

SP 5 ALTARE - MALLARE

SP 5 dir ALTARE - MALLARE

SP 15 CARCARE_PALLARE_BORMIDA_MELOGNO

SP 15 bis DI CARCARE

SP 16 DI OSIGLIA

SP 38 MALLARE – BORMIDA - MELOGNO

SP 490 DEL COLLE DEL MELOGNO (da inizio strada al km. 29+300)

LOTTO DI APPALTO n°5 ZONA FINALESE

SP 4 PIETRALIGURE_TOVO S. GIACOMO-MAGLIOLO

SP 17 FINALE LIGURE – CALICE LIGURE – RIALTO

SP 23 CALCE_CARBUTA_MELOGNO

SP 24 PIETRA LIGURE_GIUSTENICE

SP 24 bis PIETRA LIGURE_GIUSTENICE

SP 24 dir PIETRA LIGURE_GIUSTENICE

SP 25 LOANO_BOISSANO_TOIRANO

SP 27 FINALBORGO – ORCO FEGLINO

SP 27 bis TRONCO DI ORCO

SP 34 TOIRANO_BALESTRINO

SP 44 BALESTRINO_CASTELVECCHIO R.B.

SP 46 CALICELIGURE_EZE

SP 60 BORGHETTO_BARDINETO

SP 60 dir RACCORDI AUTOSTRADALE BORGHETTO S.S.

SP 490 DEL COLLE DEL MELOGNO (dal km. 29+300 a fine strada)

SP 490 dir RACCORDI AUTOSTRADALE FINALE LIGURE

LOTTO DI APPALTO n°6 ZONA INGAUNA

SP 3 CERIALE - CISANO

SP 6 ALBENGA – CASANOVA LERRONE – PASSO CESIO

SP 13 DI VALMERULA

SP 14 DI VAL PENNAVAIRE

SP 18 ALASSIO – TESTICO

SP 20 DI ONZO

SP 21 DI VENDONE

SP 39 ALBENGA_CAMPOCHIESA

SP 55 BOSSOLETO_CASO_CROCETTA DI ALASSIO

All'aggiudicazione del servizio si procederà con affidamento mediante procedura aperta come definita dalla lettera sss) di cui all'articolo 3 del D.lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'articolo 60 del medesimo decreto.

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, per i quali non ricorrano le cause di esclusione di cui all'articolo 80 e possiedano i requisiti di cui all'articolo 83 del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D.L. 18/04/2019, n. 32, per l'esecuzione dell'appalto previste specificatamente nel presente Capitolato.

Tutte le condizioni di cui al presente capitolato sono valide, indipendentemente dal numero di lotti per cui si concorre. Nell'ambito del capitolato la figura di "Appaltatore" è riferita all'Impresa aggiudicataria.

ARTICOLO 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO E DESIGNAZIONE DEI SERVIZI

L'importo a base di appalto del servizio di sfalcio erba annualità 2022 ed annualità 2023 ammonta ad Euro 636.000,00 a base di gara di cui Euro 620.000,00 soggetti a ribasso (di cui € 341.000,00 per costo del servizio ed € 279.000,00 per costo della manodopera) ed Euro 16.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa, così risultanti dal seguente prospetto:

Lotto	Costo servizio	Costo manodopera	Totale servizio soggetto a ribasso	Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso	Importo a base di appalto
1	€ 51.480,00	€ 42.120,00	€ 93.600,00	€ 2.500,00	€ 96.100,00
2	€ 52.305,00	€ 42.795,00	€ 95.100,00	€ 2.640,00	€ 97.740,00
3	€ 55.220,00	€ 45.180,00	€ 100.400,00	€ 3.010,00	€ 103.410,00
4	€ 48.840,00	€ 39.960,00	€ 88.800,00	€ 2.130,00	€ 90.930,00
5	€ 73.370,00	€ 60.030,00	€ 133.400,00	€ 2.940,00	€ 136.340,00
6	€ 59.785,00	€ 48.915,00	€ 108.700,00	€ 2.780,00	€ 111.480,00
Totali	€ 341.000,00	€ 279.000,00	€ 620.000,00	€ 16.000,00	€ 636.000,00

Il servizio oggetto dell'appalto, fatte salve le speciali prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dell'esecuzione, è descritto nell'articolo 1 del presente Capitolato.

ARTICOLO 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA

Per partecipare alla gara gli operatori economici, in forma singola od associata, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o equivalente in paesi UE) o iscrizione alle proprie associazioni di categoria;
2. aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti a quello di pubblicazione del bando di gara, servizi nel settore oggetto dell'appalto o nel settore della manutenzione stradale con importo pari all'importo a base di gara, relativamente ai lotti per i quali viene presentata offerta; tale requisito dovrà essere successivamente dimostrato, su richiesta della stazione appaltante, mediante produzione dell'elenco dei servizi oggetto di dichiarazione con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, del servizio e produzione di certificazione/dichiarazione dei soggetti destinatari;
3. Ciascun operatore economico può partecipare ad uno o più lotti, anche in forme soggettive diverse (concorrente singolo, componente di un R.T.I o Consorzio ecc.) ma il medesimo operatore **non potrà essere aggiudicatario di più di 01 (uno) lotto, a prescindere dalla forma soggettiva in cui si è presentato**, al fine di garantire interventi nei tempi stabiliti agli articoli 8, 9, 10, 15 e 17 dal presente

Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;

4. disponibilità dei mezzi e delle attrezzature da impiegarsi nel servizio relativamente al lotto per il quale si presenterà offerta; in particolare si richiede la disponibilità di una squadra tipo così composta: n°02 (due) trattori con trincia tagliaerba DI CUI UNA TRINCIA CON CEPPO FORESTALE, n°02 decespugliatori, n°04 operai di cui almeno uno in possesso dell'abilitazione all'uso della motosega. Tale requisito dovrà essere successivamente dimostrato, su richiesta della stazione appaltante, mediante produzione dell'elenco dei mezzi e delle attrezzature e produzione di copia della documentazione attestante la relativa proprietà (certificato di proprietà, libretto di circolazione, documenti ad essi assimilabili); per i mezzi e le attrezzature non di proprietà, il concorrente, al fine di dimostrare la disponibilità degli stessi, dovrà produrre dichiarazione di impegno di altro soggetto proprietario a mettere a disposizione tali mezzi e attrezzature per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto alle condizioni di cui al presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale allegando, altresì, copia della documentazione attestante la proprietà (certificato di proprietà, libretto di circolazione con indicazione obbligatoria dell'uso di terzi ai sensi dell'articolo 82 comma 4 Codice della Strada, documenti ad essi assimilabili).

5. iscrizione all'Albo Gestori Ambientale per il codice CER 20 02 01 (in quanto il prodotto risultante dall'esecuzione del servizio è considerato rifiuto e pertanto non rientrante nelle ipotesi di esclusione di cui all'art. 185 D. Lgs. 152/2006);

6. iscrizione, o richiesta d'iscrizione in corso, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") previsto dalla Legge 6/11/2012, n. 190, dal D.P.C.M. del 18/04/2013 e dalla Legge n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014.

Il concorrente deve:

- a) indicare le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto della disciplina contenuta nell'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dall'articolo 1, lettera v) del D.L. 18/04/2019, n. 32. In ogni caso il subappalto non potrà superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto;
- a) dichiarare di assumere l'obbligo di eseguire il servizio al prezzo proposto nell'offerta e alle condizioni tutte del presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, avendo cognizione completa delle strade oggetto dell'appalto, avendo valutato nella determinazione dei prezzi tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del servizio;
- b) dichiarare di essere disponibile ad iniziare il servizio anche in pendenza di formale stipulazione del contratto.

In caso di raggruppamento temporaneo il requisito indicato al punto 1) dovrà essere posseduto da ogni membro del raggruppamento; i requisiti indicati ai punti 2) e 3) potranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.

Il soggetto concorrente potrà soddisfare i requisiti di cui ai punti 2) e 3) avvalendosi dei requisiti di altro soggetto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dall'articolo 1, lettera r) del D.L. 18/04/2019, n. 32.

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. La stessa impresa può ausiliare il concorrente per entrambi i requisiti. Non è consentito che più di un concorrente si avvalga della stessa impresa ausiliaria e che partecipino come concorrenti alla stessa gara tanto l'impresa ausiliaria quanto quella che si avvale dei requisiti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

Il requisito di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al punto 5 del presente articolo non può essere oggetto di avvalimento.

Ai fini dell'art. 48, comma 2 del D. Lgs 50/2016 nel presente appalto la prestazione è unica.

L'aggiudicazione avverrà subordinatamente alla comprova, da parte del miglior offerente, di quanto dichiarato in sede di partecipazione alla gara e alla produzione della necessaria documentazione, richiesta dalla Stazione Appaltante.

Le ditte concorrenti dovranno, inoltre, assolvere ad ogni eventuale ulteriore onere e/o adempimento previsto dal bando di gara.

L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche se sarà pervenuta una sola offerta valida, qualora questa sia ritenuta conveniente ed idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

L'ordine di immediato inizio del servizio potrà essere impartito subito dopo l'aggiudicazione di cui all'articolo 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, anche in pendenza della stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione prevista per legge, anche in considerazione del fatto che la mancata esecuzione immediata della prestazione può determinare un grave danno nell'interesse pubblico come previsto dall'articolo 32, ultimo comma del D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 4 - DISPOSIZIONI PER I NOLEGGI

Si può ricorrere alla locazione senza conducente di macchine agricole e macchine operatrici nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. l'impresa intestataria deve necessariamente essere un esercente attività di noleggio senza conducente;
2. sul documento di circolazione del veicolo deve essere riportata l'annotazione relativa a "impresa per locazione".
3. per altre tipologie di utilizzo di beni di terzi dovranno essere rispettate le normative vigenti in materia.

ARTICOLO 5 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà aggiudicato mediante procedura aperta come definita dalla lettera sss) di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'articolo 60 del medesimo decreto.

L'affidamento in oggetto avverrà a misura, sulla base del criterio del minor prezzo di cui all'articolo 95, comma 4 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara per ogni singolo lotto in quanto servizio con caratteristiche standardizzate.

Per ciascun lotto, in base al numero delle offerte ammesse, la congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.L. 18/04/2019, n. 32.

La Stazione Appaltante si riserva l'eventuale applicazione dell'articolo 97 comma 6.

Ciascun operatore economico può partecipare ad uno o più lotti, anche in forme soggettive diverse (concorrente singolo, componente di un R.T.I o Consorzio ecc.) ma il medesimo operatore non potrà essere aggiudicatario di più di 01 (uno) lotto, a prescindere dalla forma soggettiva in cui si è presentato.

L'aggiudicazione avverrà, LOTTO per LOTTO, partendo dal lotto numero 01 proseguendo in ordine progressivo fino al completamento dei lotti: gli aggiudicatari saranno individuati fino a concorrenza di requisiti di qualificazione adeguati.

La stazione appaltante potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

La stazione appaltante potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio.

Nella formulazione dell'offerta, l'Impresa dovrà considerare, per ogni singola lavorazione di cui all'elenco prezzi allegato, gli oneri, a suo carico, relativi alla prevenzione ed alla protezione della salute e sicurezza dei lavoratori e quelli relativi all'organizzazione stessa dell'impresa non inclusi nell'elenco del presente Capitolato e da non assoggettare a ribasso.

Tali prezzi tengono conto di tutti gli oneri a carico dell'impresa per l'esecuzione a perfetta regola d'arte del servizio appaltato, secondo quanto prescritto dal presente Capitolato.

ARTICOLO 6 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Le Imprese concorrenti devono corredare l'offerta con una garanzia pari al 2% (due percento) dell'importo a base di gara da prestare mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) o sotto forma di cauzione.

Qualora il concorrente scelga di costituire la garanzia mediante fideiussione la stessa può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs 1/09/1993, n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. 24/02/1998, n° 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigente.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione

appaltante.

Tale cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà essere corredata dall'impegno certo ed incondizionato del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La suddetta garanzia dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 90 giorni su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La cauzione potrà anche essere presentata, a scelta del concorrente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi esclusivamente presso la Tesoreria della Provincia di Savona con la precisazione che la quietanza dell'avvenuto deposito dovrà essere allegata nella busta contenente i documenti.

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi ordinari, la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria, dovrà essere **tassativamente** intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ed essere sottoscritta digitalmente dal fideiussore, nonché dal contraente. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento o il consorzio

Si precisa che, a pena di esclusione, non si accetteranno altre forme di prestazione di garanzia ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati.

Ai non aggiudicatari, compresi gli esclusi, la stessa sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

La garanzia in argomento copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà presentare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva a garanzia dell'appalto del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La cauzione definitiva prestata mediante fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola

condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, dei pagamenti corrisposti o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuto espletamento del servizio. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità del servizio.

L'importo delle garanzie è ridotto come previsto dal comma 7 dell'articolo 93 del D. Lgs 50/2016 a condizione che l'operatore economico segnali, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenti nei modi prescritti dalle norme vigenti.

ARTICOLO 7 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE

L'appaltatore è tenuto a presentare una apposita polizza, in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta, per R.C.T., da stipularsi con compagnia di assicurazione di primaria importanza in dipendenza dell'esecuzione del contratto, con impegno a rinnovarla per tutto il periodo contrattuale e a provvedere altresì alle assicurazioni R.C.O. delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto operanti sulle strade oggetto del contratto.

La polizza R.C.T. deve anche coprire, in particolare, i danni subiti da terzi in conseguenza di incidenti che dovessero verificarsi su tutti i tratti di strada oggetto dell'appalto e la stessa deve specificamente prevedere l'indicazione che fra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante deputati al controllo del servizio; analogo obbligo risarcitorio grava anche sull'appaltatore.

Le polizze suddette devono avere massimali non inferiori ai seguenti:

R.C.T.

- catastrofe Euro 1.500.000,00;
- per persona Euro 1.500.000,00;
- per danni a cose ed animali Euro 1.500.000,00;

R.C.O.

- per sinistro Euro 1.500.000,00;

- per persona lesa Euro 1.500.000,00;

Tali polizze e relativi nullaosta da parte della compagnia assicuratrice che garantiscano l'importo devono essere presentati alla Provincia prima dell'inizio del servizio e successivamente ad ogni rinnovo. La stazione appaltante resta comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra l'appaltatore e la compagnia di assicurazioni, in quanto la stipulazione del contratto non solleva in alcun modo l'appaltatore dalle sue responsabilità nei confronti della Provincia, anche in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione del servizio.

ARTICOLO 8 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio di sfalcio d'erba dovrà essere eseguito secondo le seguenti modalità:

- Sfalcio erba ed arbusti con tronco di qualsiasi dimensione da eseguirsi su banchine stradali, scarpate, ripe, cigli erbosi, cunette e canali posti ai lati del piano viabile con impiego di mezzo meccanico semovente attrezzato con decespugliatore o fresa con completamento manuale ove occorra mediante l'uso di motosega, decespugliatore, falce, compreso l'onere per l'asportazione ed il trasporto del materiale depositato sia sulla banchina sia eventualmente sul piano viabile, in discarica compreso l'onere per la predisposizione di segnaletica stradale a norma di codice della strada compreso ogni onere per il taglio dell'erba e della pulizia attorno ai segna-margini, alla segnaletica verticale, guard-rails ed ogni altro ostacolo presente sulla banchina nonché l'eventuale pulizia della corsia stradale dai residui di taglio. Larghezza di taglio lato monte ml. 2,50; larghezza di taglio lato valle ml. 1,50 per ogni km di strada su entrambi i sensi di marcia..
- Taglio rami e alberature pericolose a ridosso delle Strade Provinciali a discrezione della Stazione Appaltante concordate preventivamente con il personale di questa Provincia.
- Il prezzo è compreso dello spazzamento della carreggiata, nonché la raccolta e lo smaltimento del materiale di risulta, ivi compreso eventuali rifiuti rinvenuti, in discarica in quanto il prodotto risultante dall'esecuzione del servizio è considerato rifiuto e pertanto non rientrante nelle ipotesi di esclusione di cui all'art. 185 D. Lgs. 152/2006.
- Nel prezzo è altresì compresa la formazione di cantieri mobili secondo le prescrizioni del “Codice della Strada” e della normativa sulla sicurezza dei cantieri. Nel servizio sarà compresa anche la fornitura in opera della della segnaletica di cantiere e l'utilizzo di movieri per la regolamentazione del traffico.

ARTICOLO 9 - CONSEGNA DEL SERVIZIO

L'esecuzione del servizio avrà inizio dopo la stipula formale del contratto, in seguito all'avvio dell'esecuzione, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore. Si potrà procedere all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more della stipulazione formale del contratto, unicamente nei casi tassativamente indicati all'articolo 32, comma 8, ultimo periodo, D. Lgs. 50/2016.

E' ammessa la sospensione del servizio nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore

o di altre circostanze che ne impediscano l'esecuzione a perfetta regola d'arte del servizio.

La consegna avverrà a seguito di **apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto**, redatto in contraddittorio con l'esecutore che dovrà contenere:

- l'indicazione delle aree in cui l'esecutore svolge l'attività;
- la descrizione dei mezzi e degli strumenti messi a disposizione dall'esecutore per l'esecuzione dell'attività;
- la dichiarazione che lo stato attuale delle aree è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività.

Il verbale è firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore; copia né sarà rilasciata all'esecutore, ove questi lo richieda.

Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Non appena ricevuta la consegna, l'Appaltatore dovrà organizzare quanto occorra per assicurare la perfetta esecuzione degli interventi e per garantire la transitabilità sulle Strade oggetto del contratto in condizioni di sicurezza.

L'impresa, nell'espletamento del servizio, dovrà utilizzare attrezzature e macchine in propria disponibilità, tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni.

Tutte le macchine dovranno essere conformi a quanto previsto dalla vigente normativa. L'impresa sarà responsabile della custodia sia delle macchine sia delle attrezzature tecniche.

Tutti i mezzi, le attrezzature, le apparecchiature, i dispositivi di protezione individuale ed in genere tutta la strumentazione occorrente per l'esecuzione del servizio dovranno:

- essere rispondenti alle normative relative alla marcatura CE ed ai requisiti di sicurezza vigenti;
- essere in ottime condizioni di efficienza e di stato di decoro;
- rispettare le normative in materia di scarichi ed emissioni gassose e rumorose in atmosfera, in vigore o che potranno essere emanate durante il corso del contratto. E' preferibile l'uso di mezzi alimentati con carburanti a basso impatto ambientale.

All'atto della consegna l'appaltatore dovrà dimostrare di avere a sua piena disposizione il parco macchine necessario all'espletamento del servizio.

ARTICOLO 10 - CRONOPROGRAMMA E REPORT DELLE ATTIVITA'

L'impresa aggiudicataria del servizio entro il 20°giorno di ogni mese dovrà presentare il programma del mese successivo, che entro il 25°giorno sarà approvato ed eventualmente modificato dal D.E.C. Al termine di ogni settimana lavorativa dovrà essere trasmesso un report nel quale dovranno essere riportati almeno la data, il luogo, il tipo di intervento effettuato, gli addetti ed i mezzi utilizzati e l'eventuale numero progressivo del formulario di smaltimento rifiuti; tale report dovrà essere vistato dal D.E.C. In mancanza di tale documentazione tali interventi non saranno riconosciuti come eseguiti all'appaltatore.

ARTICOLO 11 - GESTIONE DELLA SICUREZZA

Per l'appalto in oggetto in ottemperanza al D. Lgs. 09/04/2008, n. 81 , la Provincia di Savona ha provveduto a valutare i costi d'attuazione della sicurezza così come dettagliato all'articolo 2 – Ammontare dell'Appalto.

Detti costi comprendono ogni misura, anche di carattere eccezionale, che si rende necessaria per salvaguardare la sicurezza e la salute pubblica.

Sulla base dell'articolo 26 del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. la Stazione Appaltante promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI). Tale documento è allegato al contratto d'appalto e contiene la valutazione dei rischi da interferenze secondo una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione derivante dall'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore potrà presentare alla Direzione dell'Esecuzione dei Servizi, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto e, comunque, prima della consegna del servizio, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza durante il servizio in appalto sulla base della propria esperienza, integrazioni al documento unico di valutazione dei rischi; in nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche ed adeguamenti del corrispettivo stabilito in contratto.

Gravi e ripetute violazioni alle norme contenute nel D. Lgs. n° 81/2008 da parte dell'Appaltatore costituirà, previa formale costituzione in mora da parte della Provincia di Savona, causa di risoluzione in danno del contratto, così come espressamente sancito dall'articolo 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 11 BIS- GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

In attuazione delle disposizioni contenute nel d.l. 23 febbraio 2020 n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e dei successivi provvedimenti intervenuti in materia di contenimento dei contagi, l'Appaltatore si impegna, ad osservare e a far osservare, per tutta la durata dell'appalto, il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri “ di cui all'Allegato 6 del D.P.C.M. del 26.04.2020 nonché di ogni altra disposizione speciale successiva emanata per la salvaguardia della salute pubblica dallo Stato o dalla Regione.

L'appaltatore dovrà presentare e rispettare il proprio piano operativo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che tutti gli oneri dovuti all'applicazione sono ricompresi nell'appalto.

L'inosservanza, da parte dell'Appaltatore, alle disposizioni di cui al presente articolo, sarà causa di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 12 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO

All'atto della consegna del servizio l'Appaltatore dovrà espressamente confermare di aver preso piena e completa conoscenza dei rischi, di qualsiasi natura, presenti nell'area di intervento e di impegnarsi ad

attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione infortuni e per la tutela dei lavoratori. Di tale conferma si darà atto nel verbale di consegna del servizio.

L'Appaltatore è tenuto, inoltre, ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che fosse emanata in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e a titolo esemplificativo, alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. .

L'Appaltatore provvederà altresì:

- che tutto il personale addetto al servizio, compreso quello impiegato per l'apposizione della segnaletica sia a conoscenza delle norme inerenti la segnaletica e sicurezza nei cantieri stradali, qui di seguito elencate a titolo esemplificativo:

D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e ss.mm. - Nuovo Codice della Strada;

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e ss.mm. - Regolamento di Esecuzione ed Attuazione Nuovo Codice della Strada;

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10/07/2002 - Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 – Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni - Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si richiede pertanto la piena ed inderogabile applicazione delle prescrizioni contenute nei sopra citati decreti a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e della sicurezza degli utenti e l'avvenuta formazione specifica di tutti gli operatori oltre che la disponibilità della cartellonistica e degli approntamenti provvisori richiesti dalle differenti tipologie di attività manutentiva.

- A consegnare copia del documento di valutazione dei rischi, del piano di emergenza, dell'elenco degli addetti e dei relativi attestati di formazione al Responsabile del Procedimento prima della stipula del contratto, oppure in sede di consegna del servizio qualora avvenga in via d'urgenza. In tale sede dovrà altresì essere comunicato, a questa stazione appaltante, il nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Rappresentante dei Lavoratori.

Con riferimento a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008, a carico del datore di lavoro a salvaguardia della sicurezza e della salute dei propri dipendenti, senza che il seguente elenco possa essere ritenuto limitativo, l'appaltatore dovrà:

- portare alla conoscenza preventiva di tutti i propri dipendenti e fornitori i rischi rilevati nell'area del servizio all'atto della consegna dello stesso e quelli individuati dal DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi);

- far osservare a tutti i propri dipendenti ed eventuali cottimisti e fornitori tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative sopra citate;
- disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare durante l'espletamento del servizio, con particolare riferimento alle dotazioni personali indicate nel DUVRI;
- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà, siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d'opera od altro non rispondente alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego;
- informare, immediatamente prima dell'inizio di ogni prestazione prevista nell'appalto in oggetto, tutti i propri dipendenti dei rischi specifici della stessa e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare;
- informare immediatamente la Direzione dell'Esecuzione del Servizio in caso di infortunio od incidente e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla Legge.

La Direzione dell'esecuzione del contratto ed il personale incaricato dalla Provincia di Savona si riservano ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od informazione all'Appaltatore circa l'osservanza a quanto prescritto dal presente articolo.

Ai sensi dell'articolo 18, lettera u) del D. Lgs. n. 81/2008, è fatto obbligo all'Appaltatore di dotare tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi, presenti in cantiere, di un apposito tesserino di riconoscimento che contenga foto e generalità del lavoratore e del datore di lavoro. Le imprese con meno di 10 (dieci) dipendenti hanno facoltà di adempiere a tale obbligo mediante l'adozione di un apposito registro nel quale siano rilevate giornalmente le presenze. La stazione appaltante, si riserva un controllo a campione sulle generalità dei conducenti dei mezzi comunicati, con segnalazione alle autorità competenti, qualora venissero riscontrate difformità od irregolarità.

L'Appaltatore conviene con la Provincia di Savona che, come disposto dal D. Lgs. n. 81/2008 nei casi di inosservanza alle disposizioni dello stesso, il Direttore dell'esecuzione del contratto possa proporre la risoluzione del contratto e s'impegna a risarcire la Provincia di Savona di ogni danno derivante da tale circostanza, senza opporre eccezioni, a qualsiasi titolo, in ordine alla rescissione.

ARTICOLO 13- SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

L'eventuale affidamento in subappalto, subordinato alla preventiva autorizzazione della Provincia di Savona, sarà sottoposto alla normativa di cui all'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e modifiche del D.Lgs. n. 32 del 18/04/2019 articolo 1, lettera v e sarà sottoposto alle seguenti condizioni:

•che l'Appaltatore provveda, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio del servizio e/o delle lavorazioni, al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante corredata della documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio e/o delle lavorazioni oggetto del sub contratto, della dichiarazione del subappaltatore attestante la non sussistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e modifiche D.Lgso n.32 del 18 /04/2019 art. 1 lettera o, dal presente Capitolato descrittivo e prestazionale, e la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

La Stazione Appaltante provvederà al pagamento diretto del subappaltatore, nell'ipotesi di cui all'articolo 105, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e modiche articolo 1 lettera v del D.Lgs. n. 32 del 18/04/2019.

L'affidamento in subappalto comporta i seguenti obblighi:

- a) Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale
- b) in ogni caso l'Appaltatore deve corrispondere al subappaltatore gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate senza alcun ribasso;
- c) il subappaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge il servizio ed è responsabile, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- d) l'Appaltatore è tenuto a produrre copia del DURC dei subappaltatori che abbiano prestato servizi e/o lavorazioni nell'ambito dell'attività cui si riferisce ogni progressivo pagamento.

L'inosservanza delle normative in materia di subappalto comporta a carico dell'Appaltatore e del Subappaltatore l'applicazione delle sanzioni penali previste per Legge; alla Provincia di Savona resta inoltre la facoltà di procedere alla revoca dell'autorizzazione e, a suo insindacabile giudizio, anche di promuovere la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 14 – CLAUSOLA REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART. 29 DEL D.L. 27/01/2022, n. 4 smi

Nel servizio sono ricomprese tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per dare il servizio compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nell'importo stesso compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo.

L'importo di appalto, al netto del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del

presente Capitolato, si intende offerto dall'Appaltatore, in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio.

Trattandosi di appalto di servizi/forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.1 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

Prima della stipula del contratto il responsabile del procedimento e l'appaltatore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura/servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.

Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso iscrive riserva sul verbale di cui al comma 2, esplicitandola in quella sede oppure nei successivi quindici giorni. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto.

Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C. ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

E' comunque stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei beni/servizi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell'appalto. In tal caso il Rup procede secondo quanto previsto al precedente comma 4.

Sino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le forniture/servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Avendo l'operatore economico iscritto riserve sugli atti dell'appalto, sulla base dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento ai sensi del precedente comma 4 è altresì possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.

E' altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

ARTICOLO 15 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui agli articoli precedenti sono a carico dell'Appaltatore:

1. l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattia), nonché il pagamento dei contributi comunque messi a carico del datori di lavoro, come assegni familiari e le indennità ai richiamati alle armi.

Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti collettivi nazionali di lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese Edili e/o Cooperative, Aziende industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio anzidetto.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare detti contratti, e gli accordi integrativi medesimi, anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non fosse aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Al fine del rispetto degli obblighi di cui sopra l'Appaltatore è tenuto allo scrupoloso rispetto delle norme previste per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro sia per il proprio personale che per il personale addetto alla Direzione dell'Esecuzione dei Servizi in applicazione delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia di prevenzione infortunio ed igiene del lavoro, in particolare quelli previsti dal Nuovo Testo Unico della Sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)

In caso d'inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo accertata dall'Ispettorato del lavoro e segnalata alla Provincia di Savona, la stessa comunicherà all'Appaltatore l'infrazione accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se le prestazioni sono in corso, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se le prestazioni sono ultimate, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Provincia di Savona, né ha titolo a risarcimento di danni.

Sulle somme detratte non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

2. l'osservanza, durante l'espletamento del servizio, delle prescrizioni del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI). Qualora ciò non avvenga, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto può disporre, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i., la sospensione del servizio, senza che ciò costituisca titolo per l'Appaltatore a richiedere proroghe alla scadenza contrattuale essendo imputabile a fatto e colpa dell'Appaltatore esecutore stesso. In caso di mancato positivo riscontro e di perdurante inosservanza della disposizione di sicurezza impartita, l'Appaltatore sarà formalmente diffidato e posto in mora per gravi e/o ripetute violazioni della sicurezza, che costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di servirsi dell'opera di personale della Provincia di Savona.

ARTICOLO 16 - RIPRISTINI IMMEDIATI

Se durante il corso delle operazioni del servizio vengono danneggiati o rimossi cantieri temporanei e/o definitivi che segnalano difformità sulla carreggiata, gli stessi dovranno essere ripristinati con estrema tempestività.

Qualora tale ripristino non venga eseguito con opportuna tempestività l'impresa appaltatrice sarà responsabile di qualsiasi danno occorso a persone e/o cose.

ARTICOLO 17 - TEMPI DI ESECUZIONE - PENALITA'

La durata dell'appalto è di **60 (sessanta)** giorni decorrente dal verbale di avvio dell'esecuzione del servizio per ogni annualità (2022 e 2023).

In caso di ritardato intervento nell'esecuzione del servizio verrà applicata una penale **pari all'1% dell'importo netto contrattuale del lotto** fino al massimale del 10% previsto per legge. Il pagamento delle penali non esime l'Appaltatore dal risarcimento di eventuali maggiori danni.

Resta in ogni caso stabilito che la Provincia di Savona avrà la facoltà, accettata dall'Appaltatore, di rifiutare materiali, mezzi d'opera e modi di esecuzione del servizio, ordinando all'Appaltatore l'uso di diverse modalità di interventi.

L'Appaltatore, ricevuta la consegna, così come prevista dal precedente articolo 9, ed indipendentemente dalla parzialità o totalità della stessa, dovrà dare immediatamente corso al servizio nel rispetto del programma delle prestazioni.

ARTICOLO 18 - PAGAMENTO ACCONTI - CONTO FINALE

Il corrispettivo, determinato a misura, sarà corrisposto come segue:

I Stato avanzamento al raggiungimento del 60% dell'importo contrattuale;

Stato finale a seguito dell'ultimazione del servizio, a conclusione dell'esecuzione e della conseguente verifica da parte della Stazione Appaltante del servizio di sfalcio erba.

Sull'importo netto delle prestazioni da fatturare all'ente l'ufficio precedente provvederà ad operare una ritenuta dello 0,5% che sarà svincolata al momento della liquidazione finale, previa acquisizione del D.U.R.C. Regolare.

Non verranno emessi mandati di pagamento a favore dell'impresa se non verrà accertata dalla Stazione appaltante la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL, Cassa edile od altri enti previdenziali e assistenziali. L'emissione di un DURC non regolare legittima la stazione appaltante a sospendere i pagamenti per il servizio effettuato ed ad attuare un intervento sostitutivo di pagamento degli Enti Previdenziali.

L'appaltatore assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria disposti dagli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

L'appaltatore comunicherà pertanto gli estremi del conto corrente dedicato, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura al protocollo dell'ente. Eventuali contestazioni interrompono i termini di pagamento.

La fattura dovrà riportare gli estremi della determinazione di affidamento, il numero d'impegno e il C.I.G.

Avvenuta l'ultimazione del servizio, l'esecutore dovrà darne apposita comunicazione scritta alla Direzione dell'esecuzione del contratto, la quale a seguito dei necessari accertamenti rilascerà, entro 30 giorni, il certificato attestante l'ultimazione delle prestazioni.

Entro 90 giorni dalla compilazione del certificato attestante l'avvenuta corretta ultimazione la Direzione dell'Esecuzione del Contratto rilascia il certificato di verifica di conformità.

All'esito positivo di tale suddetto certificato rilasciato dalla Direzione dell'esecuzione del contratto, è legata l'emissione dello stato finale.

L'esecutore deve firmare il certificato di verifica di conformità entro 15 giorni dal suo ricevimento ed egli, all'atto della firma, può aggiungere le contestazioni ritenute opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità stessa, le quali verranno riferite al responsabile del procedimento da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore, a sua cura e spese, dovrà mettere a disposizione della Direzione dell'esecuzione del contratto il personale, le apparecchiature ed i mezzi d'opera idonei ad eseguire tutte le operazioni necessarie all'emissione del certificato di verifica di conformità.

Se l'Appaltatore non ottempera a tali obblighi la Direzione dell'esecuzione del contratto dispone che si provveda d'ufficio, deducendo tale spesa dal rimanente credito dell'Appaltatore.

Il Certificato attestante l'avvenuta corretta ultimazione dovrà essere firmato in segno di accettazione dall'Appaltatore.

Il pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e lo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore, avverrà successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità che verrà effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto e confermato dal Responsabile del Procedimento.

ARTICOLO 19 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel corso dei servizi.

L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare danni e comunque è tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese (es. danni alla segnaletica a seguito di incidenti).

ARTICOLO 20 - MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' CONSEQUENTI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L'Appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la Direzione dell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore non avrà mai diritto a compensi addizionali al prezzo di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi le prestazioni, né potrà valere titolo di compenso ed indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione dell'esecuzione del contratto la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.

ARTICOLO 21 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

In caso di mancata, ritardata o inefficiente esecuzione del servizio nel periodo di vigenza del contratto la Provincia di Savona si riserva, oltreché applicare la penale prevista dal precedente articolo 17 del presente Capitolato, di richiedere, nelle opportune sedi, eventuali risarcimento per danni arrecati sia all'ente appaltante che all'utenza della strada, da comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente capitolato.

Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione delle prestazioni tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità dei lavoratori e dei terzi, ai sensi del D. Lgs. n°81/2008, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Resta convenuto che, qualora debbano verificarsi danni alle persone od alle cose per gli eventuali disservizi derivanti dal mancato od insufficiente espletamento del servizio affidato, o per mancanza, insufficienza od inadeguatezza di segnalazioni, in relazione alle prescrizioni del "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento d'esecuzione, che interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni, l'Appaltatore terrà sollevata ed indenne la Provincia di Savona ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvederà, a suo carico, al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.

ARTICOLO 22 - PREZZO A MISURA

Le prestazioni appaltate per l'effettuazione del servizio sfalcio erba eseguito a perfetta regola d'arte e per la totale durata dell'appalto indicate in precedenza saranno liquidate in base alle misure riscontrate in contraddittorio sulla base dell'elenco prezzi ed in base al ribasso d'asta offerto.

Oltre a tutti gli oneri descritti in altri articoli, comprende anche, a puro titolo esemplificativo:

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per

darli a piè d'opera in qualsiasi luogo di espletamento del servizio anche se fuori strada;

b)per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali e polizze e il compenso (stipendio) secondo il relativo CCNL di appartenenza;

c)per i mezzi d'opera e macchinari: ogni spesa per dare in opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso, nonché ogni eventuale onere assicurativo e le spese per il loro funzionamento (carburante) e la manutenzione sia ordinaria che straordinaria;

d)per le prestazioni: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per dare il servizio compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nello stesso prezzo a misura compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovesse sostenere a tale scopo;

e)per la sicurezza: ogni onere relativo.

Qualora le caratteristiche esigenze legate al traffico veicolare rendessero necessarie l'esecuzione di particolari lavorazioni, i maggiori oneri e costi derivanti all'Appaltatore sono da intendersi compresi nello stesso prezzo a misura, così come sono da intendersi compresi nel prezzo a misura tutti gli eventuali, ulteriori oneri. Pertanto nessuna maggiorazione è dovuta per tali oneri che l'Appaltatore ha preventivamente valutato in fase di presentazione dell'offerta.

ARTICOLO 23 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra la Provincia di Savona e l'Appaltatore che potranno insorgere in conseguenza dell'appalto, qualora le controversie non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute al Giudice Ordinario.

Il Foro Competente sarà quello di Savona.

È da intendersi esplicitamente esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 24 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà eleggere e mantenere per tutta la durata dell'Appalto il suo domicilio presso la sede dell'ente appaltante.

Qualora l'Appaltatore non risieda in località posta nella zona nella quale ricadano le prestazioni affidate contrattualmente dovrà tuttavia tenervi in permanenza un rappresentante opportunamente dotato di poteri decisionali, il cui nome e la cui residenza dovranno essere notificati alla Direzione dell'esecuzione del Servizio.

Tale rappresentante dovrà avere, tra l'altro, la capacità e l'incarico di ricevere ordini dalla Direzione dell'esecuzione del Servizio e di dare immediata esecuzione degli ordini stessi.

Qualsiasi comunicazione fatta al rappresentante dell'Appaltatore dal Responsabile del Procedimento o dalla Direzione dell'Esecuzione dei Servizi si considererà fatta personalmente al titolare dell'Appalto.

ARTICOLO 25 - SPESE DI CONTRATTO

Le spese di stipulazione, comprese quelle di bollo, di registro e di scritturazione del contratto d'appalto e suoi allegati e delle copie occorrenti, sono a carico dell'Appaltatore.

L'I.V.A. sarà corrisposta nella misura dovuta ai sensi di legge.